

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 GIUGNO 2012

(proposta dalla G.C. 1 giugno 2012)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	LO RUSSO Stefano	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MANGONE Domenico	VENTURA Giovanni
COPPOLA Michele	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
CURTO Michele	MORETTI Gabriele	

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: AMBROGIO Paola - D'AMICO Angelo - MUSY Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2012 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.

Proposta del Sindaco Fassino, del Vicesindaco Dealessandri e degli Assessori Passoni, Braccialarghe, Curti, Pellerino, Tedesco e Tisi, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 39, comma 5, prevede che "prima del bilancio preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".

Con deliberazione del 25 maggio 2012 (mecc. 2012 02262/013) il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi per l'anno 2012 per TARSU, CIMP, COSAP e Diritto sulle pubbliche affissioni. Pertanto, con il presente provvedimento si intendono fornire gli ulteriori indirizzi in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare i seguenti indirizzi per l'esercizio 2012 in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili:

##### ADDIZIONALE IRPEF

Per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF viene stabilita nella misura dello 0,8%, con un incremento dello 0,3% rispetto a quella stabilita per l'anno 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2011 (mecc. 2011 01526/024), ad oggetto "Indirizzi per l'esercizio 2011 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili", indirizzo attuato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 5 aprile 2011 (mecc. 2011 01962/013). Tale variazione avviene nel rispetto della possibilità di elevare tale aliquota fino al tetto massimo dello 0,8%

prevista dall'articolo 1, comma 3, numero 11 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148.

Relativamente alla soglia di esenzione determinata in Euro 11.000,00 nell'articolo 4 bis del Regolamento, con separato provvedimento di modifica regolamentare si provvederà ad elevarne l'importo ad Euro 11.200,00, con decorrenza dal 1 gennaio 2012 in ragione dell'adeguamento ISTAT dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità.

#### **CRITERI DI INDIRIZZO PER IL CONCESSIONARIO DELLA CITTA' (SORIS S.p.A.) IN TEMA DI PROCEDURE ESECUTIVE (ICI-TARSU-CANONI E DIRITTI, SANZIONI AMMINISTRATIVE AI REGOLAMENTI MUNICIPALI, SERVIZI NIDI D'INFANZIA, RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI, ENTRATE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI)**

Ritenuto fornire al Concessionario della Città (SORIS S.p.A.) alcuni indirizzi operativi per economizzare la fase della riscossione coattiva nell'ambito delle entrate tributarie ed extratributarie della Città (ICI-TARSU-Canoni e diritti, Sanzioni amministrative ai regolamenti municipali, Servizi nidi d'infanzia, Ristorazione scolastica e servizi accessori, Entrate da contratti di locazione e concessione di immobili) ed ottimizzare i relativi flussi di cassa si propone quanto segue:

- gli importi minimi per i quali, esperita la riscossione volontaria, viene avviata la procedura esecutiva sono i seguenti:
  - Euro 50,00 a titolo di debito complessivo per contribuente, per il passaggio alla fase di ingiunzione;
  - Euro 150,00 a titolo di debito complessivo per contribuente, per l'iscrizione del fermo amministrativo;
  - Euro 500,00 a titolo di debito complessivo per contribuente, per le azioni esecutive fino all'iscrizione dell'ipoteca;

Al fine di garantire meccanismi di economicità nella gestione dei crediti di diversa natura affidati dalla Città per la riscossione, il Concessionario dovrà tenere conto annualmente del cumulo dei crediti ancora dovuti per ciascun contribuente o delle posizioni al di sotto dei limiti minimi, cumulando tutte le posizioni pendenti sul medesimo codice fiscale e dovrà attivare conseguentemente le misure cautelari e le azioni esecutive nei termini di prescrizione.

La Società dovrà inoltre assicurare l'immediata sospensione delle azioni esecutive e delle misure cautelari relative a crediti intestati a soggetti di cui ha appreso il decesso ovvero la cessazione di attività.

#### **CONTRIBUTO SPESE SERVIZI CATASTALI**

La Legge 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007) ha previsto il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni a decorrere dal 1 novembre 2007, demandando ad

appositi D.P.C.M. l'individuazione di termini e modalità per l'attuazione del trasferimento stesso.

In data 14 giugno 2007 è stato emanato il primo D.P.C.M. riguardante disposizioni in materia di "Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni".

Nei termini previsti da tale norma la Città di Torino, con deliberazione n. 90 del Consiglio comunale del 24 settembre 2007, si è espressa per l'assunzione della gestione in forma diretta autonoma delle funzioni catastali nella forma più ampia prevista dall'opzione C, del D.P.C.M. citato.

Su tale presupposto la Città ha investito notevoli risorse umane, finanziarie e di strutture per la gestione completa di tutte le attività catastali nella sede di via Moretta, 69.

A seguito di un ricorso avanzato da Confedilizia, il TAR Lazio, con sentenza del 2007, ha sospeso l'efficacia ed annullato il suddetto D.P.C.M.. Successivamente, l'ANCI nazionale con l'adesione di molti Comuni, tra cui Torino, ha opposto ricorso al Consiglio di Stato, che ha annullato la sentenza con la conseguente rimessione al TAR giudicante.

Il TAR Lazio, in data 19 marzo 2010, ha emesso una nuova sentenza con cui ha rivisto i precedenti orientamenti in materia di decentramento delle funzioni catastali. La sentenza, infatti, ha confermato la legittimità degli attuali assetti normativi e regolamentari, accogliendo solo in parte il ricorso della Confedilizia: precisamente, l'aspetto dei poteri di controllo sull'operato delle Amministrazioni Comunali, oggi riconosciuti in capo all'Agenzia del Territorio.

In attesa di ulteriori provvedimenti da parte del Governo (nel frattempo è stato istituito un tavolo di monitoraggio), necessari per l'effettivo trasferimento delle funzioni catastali, la Città prosegue nel dare i servizi avviati da tempo.

Si conferma, pertanto, il corrispettivo, introdotto nel 2009, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale nel 2011, a titolo di contributo al rimborso delle spese di ricerca, riproduzioni, istruttoria e costi generali che il Comune sostiene per i servizi erogati agli sportelli catastali.

Di seguito sono elencati i corrispettivi previsti per i servizi erogati:

1. VISURE E PLANIMETRIE (formato piccolo - UNI A4) 5 Euro/pagina;
2. PLANIMETRIE (formato grande - doppio UNI A3) 10 Euro/pagina;
3. ISTANZE DI VERIFICA SUPERFICIE AI FINI TARSU 10 Euro/u.i.;
4. ISTANZE DI RETTIFICA BANCA DATI (solo Comune di Torino) 10 Euro/u.i.

Il corrispettivo è raddoppiato nei casi 1 e 2 relativi a unità immobiliari (u.i.) site fuori dal Comune di Torino.

**DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DELLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO E DELLE CIRCOSCRIZIONI.**

Si prevede l'adeguamento tariffario di diritti di istruttoria e ricerca per l'attività amministrativa posta in essere a seguito della presentazione di istanze o denunce dei privati dirette all'ottenimento di concessioni, di occupazione temporanea di suolo pubblico, nonché delle spese di procedura relative all'attività di recupero del canone Cosap: con deliberazione della Giunta Comunale verranno specificati gli importi dei diritti di istruttoria per ogni singola pratica.

**COSAP AREE MERCATALI**

Si prevede la suddivisione dei mercati nelle fasce A, B e C ai sensi dell'Allegato C del Regolamento per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche come modificato dalla deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2012 02259/103.

CIRC	MERCATO	POSTI TOT/POSTI IMP			IMP	CESS	SPUN	ASSE	totale
		TOT	IMP	%					
2	SANTA RITA	1.029	993	96,50%	42	35	42	37	156
3	BRUNELLESCHI	962	916	95,22%	41	35	41	38	155
3	MARTINI - BENEFICA	785	729	92,87%	39	35	39	35	148
5	CINCINNATO	726	654	90,08%	36	35	37	31	139
7	CHIETI	240	211	87,92%	33	35	30	39	137
6	CENA	3	2	66,67%	22	35	38	42	137
9	BENGASI	1.096	994	90,69%	37	26	36	34	133
6	PORPORA	641	547	85,34%	32	35	33	32	132
1	PALESTRO	690	621	90,00%	35	35	35	24	129
10	MIRAFIORI NORD - PAVESE	622	550	88,42%	34	35	34	26	129
3	SAN PAOLO	1.827	1.543	84,46%	30	27	29	33	119
4	SVIZZERA	964	822	85,27%	31	25	32	30	118
6	FORONI	1.109	896	80,79%	28	28	20	36	112
7	REPUBBLICA - PORTA PALAZZO	4.440	4.054	91,31%	38	21	23	25	107
6	FALCHERA VECCHIA	15	14	93,33%	40	1	40	22	103
1	CROCETTA	995	838	84,22%	29	23	19	27	98
5	VITTORIA	1.102	854	77,50%	26	24	16	28	94
9	SPEZIA	684	548	80,12%	27	18	27	17	89
8	NIZZA	338	232	68,64%	23	22	28	12	85
8	MADAMA CRISTINA	895	580	64,80%	20	19	21	20	80
9	GUALA	300	187	62,33%	17	16	25	16	74
7	CASALE	294	189	64,29%	19	17	26	9	71
5	GROSSETO	68	49	72,06%	25	9	31	4	69
3	DI NANNI	534	355	66,48%	21	12	22	14	69
7	SANTA GIULIA	396	230	58,08%	16	20	13	18	67
2	DON GRIOLI	835	521	62,40%	18	14	10	23	65
10	MIRAFIORI SUD - PLAVA	340	24	7,06%	4	35	3	21	63

4	BARCELLONA	870	275	31,61%	9	15	9	29	62
2	BALTIMORA	473	221	46,72%	14	13	18	13	58
2	NITTI	245	128	52,24%	15	10	24	8	57
5	VALLETTE	70	20	28,57%	8	35	11	3	57
6	TARANTO	504	228	45,24%	12	8	17	19	56
4	CHIRONI	120	8	6,67%	3	35	5	11	54
6	FALCHERA NUOVA	132	7	5,30%	2	4	7	41	54
5	LUCENTO	48	13	27,08%	7	3	2	40	52
7	REPUBBLICA BALON	164	117	71,34%	24	2	15	7	48
1	BOLZANO	7	1	14,29%	5	35	6	2	48
1	CARLINA	100	32	32,00%	10	11	4	15	40
6	CRISPI	259	12	4,63%	1	35	1	1	38
4	CAMPANELLA	252	116	46,03%	13	7	12	5	37
1	SAN SECONDO	525	208	39,62%	11	6	8	10	35
3	RUA	214	40	18,69%	6	5	14	6	31

La tabella di classificazione dei mercati è stata redatta utilizzando i criteri regolamentari sui dati dell'anno 2011. Al fine di sostenere una differenziazione del valore economico delle aree mercatali che non incida negativamente sul bilancio, si ritiene di stabilire per l'anno 2012 la seguente suddivisione dei mercati:

- mercati di Fascia A: punteggio > 85
- mercati di Fascia B: punteggio compreso tra 65 e 85
- mercati di Fascia C: punteggio < 65;

#### PIANO DI VENDITA LEGGE N. 560/1993 - RIMBORSO SPESE TECNICHE E CATASTALI

Il piano di vendita di alloggi di edilizia sociale della Città consiste ad oggi in circa 3.150 alloggi situati fuori Torino ed in circa 1.880 alloggi allocati in Torino.

Al fine di addivenire all'atto di compravendita, è necessario predisporre operazioni tecnico-catastali, produrre relazioni tecniche e documentazione da allegare all'atto notarile, che dovrà comprendere:

- descrizione dell'alloggio con l'abbinamento alloggio/assegnatario, le coerenze dell'unità abitativa e relativa cantina di pertinenza;
- visure e planimetrie catastali;
- eventuali variazioni catastali o eliminazione abusi edilizi necessari alla regolarizzazione degli alloggi;
- stesura del regolamento di condominio, ove necessario, con la redazione delle relative tabelle millesimali;
- ulteriore sopralluogo per la verifica e l'attestazione di liberalità dell'immobile.

Per far fronte ai citati adempimenti previsti dalla normativa, al fine di uniformare gli attuali e differenti costi, scaturiti da provvedimenti dettati dalle necessità contingenti, si approva l'applicazione di un rimborso spese tecniche a favore della Città ed a

carico di ogni richiedente l'acquisto di un alloggio di ERP ed eventuali pertinenze, pari ad euro 350,00, oneri fiscali compresi. Sono esclusi da tale prezzo i costi relativi alle pratiche edilizie, sanzioni ed accatastamenti che si dovessero rendere necessari per abusi commessi dall'assegnatario; tali operazioni saranno contabilizzate separatamente ai soggetti interessati.

#### TARIFFE E RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI

Nel 2012 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate del 1,5% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2012-2014; analogamente i limiti relativi alle agevolazioni potranno essere oggetto di un incremento del 1,5% (pari al tasso di inflazione programmato) con successivi specifici provvedimenti deliberativi.

Le tariffe relative alle spese di ricerca e rilascio di documenti sia di competenza Consiliare che di Giunta - ad opera dei rispettivi uffici "Accesso agli atti" - vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 ottobre 2004 e s.m.i..

Gli importi relativi alle tariffe suddette verranno rivisti ed aggiornati con successivo specifico provvedimento deliberativo in sintonia con le tariffe già applicate da altri servizi comunali per le stesse prestazioni anche in riferimento all'introduzione di nuovi supporti informatici digitali di rilascio dei documenti.

Le tariffe relative alle spese di ricerca ed all'uso della fototeca dell'Archivio Storico vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 1994; le tariffe relative all'uso della sala conferenze dello stesso Archivio vengono deliberate della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento per la concessione della sala conferenze approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11 luglio 2000.

Relativamente alle tariffe di utilizzo della Sala Concerti del Conservatorio musicale "G. Verdi" di Torino si prevede un aumento per adeguarle all'andamento dei prezzi di mercato e all'aumento dei costi sostenuti dalla Città per la gestione della sala.

Le tariffe vengono così fissate:

- tariffa agevolata per turno concertistico di quattro ore: Euro 1.550,00 IVA esclusa;
- tariffa ridotta per turno concertistico di quattro ore: Euro 2.300,00 IVA esclusa;
- tariffa intera per turno concertistico di quattro ore: Euro 3.000,00 IVA esclusa;
- tariffa oraria per prove concerto: Euro 85,00 IVA esclusa;
- tariffa oraria per prove senza concerto: Euro 110,00 IVA esclusa.

Le tariffe vengono arrotondate all'unità più prossima di Euro.

Le tariffe relative al Servizio Sportello per l'Edilizia e l'Urbanistica saranno rivalutate secondo i coefficienti Istat.

Al fine di agevolare lo sviluppo del MUDE Piemonte - modello unico digitale per l'edilizia - e l'utilizzo dei nuovi servizi telematici, con successivo provvedimento della Giunta Comunale potranno essere adattate le tariffe attualmente in vigore per la presentazione delle pratiche edilizie.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 aprile 2003 (mecc. 2003 01929/40), recante "Servizi cimiteriali - aggiornamento e integrazione tariffario" venivano approvate le tariffe dei servizi cimiteriali, successivamente modificate con deliberazione Consiglio Comunale dell'8 novembre 2004 (mecc. 2004 08469/040). Il tariffario cimiteriale viene aggiornato al primo febbraio di ogni anno secondo la variazione dell'indice generale Istat dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come stabilito dall'articolo 10 del Contratto di servizio tra la Città di Torino ed AFC TORINO S.p.A., di cui alla deliberazione Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 (mecc. 2004 09386/040) e s.m.i. di cui alla deliberazione Consiglio Comunale del 22 gennaio 2007 (mecc. 2006 09187/040).

Ad integrazione del tariffario approvato con il succitato provvedimento, come successivamente rivalutato, occorre introdurre una nuova tariffa per concessioni di loculi 20ennali a fronte di rinnovi di concessioni 40ennali scadute. In considerazione della necessità di procedere alla manutenzione straordinaria inderogabile dei complessi in scadenza, si ritiene di poter concedere il rinnovo esclusivamente in altri fabbricati di recente costruzione. A fronte del disagio che ciò comporta per l'utenza, costretta suo malgrado ad un trasferimento del proprio defunto in altro loculo, si approva l'istituzione di una tariffa di rinnovo di importo pari al 50 % della tariffa porticato pregio prevista per le concessioni 40ennali, determinata in un ammontare onnicomprensivo. Di conseguenza, si prevede la gratuità delle operazioni cimiteriali conseguenti all'estumulazione da loculo in scadenza e di spostamento della salma estumulata per la successiva tumulazione all'interno del cimitero.

Per quanto riguarda le tariffe delle prestazioni domiciliari e residenziali per disabili ed anziani la materia è oggetto di revisione da parte della deliberazione approvata dalla Giunta Comunale in data 8 maggio 2012 (mecc. 2012 02263/019) ed in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale, cui pertanto si fa rinvio, non prevedendo alcuna altra variazione rispetto a quelle contenute in tale provvedimento. Per gli inserimenti residenziali di persone anziane non autosufficienti, si precisa che, in virtù di quanto disposto dalle deliberazioni Giunta Regionale 17-15226 del 30 marzo 2005 e 2-3520 del 31 luglio 2006, le tariffe dei presidi pubblici e privati per anziani non autosufficienti sono disciplinate per tutto il territorio regionale in modo uniforme, secondo i criteri ed i massimali stabiliti dalle medesime deliberazioni e dalla successiva D.G.R. 64-13649 del 22 marzo 2010, disposta in esito ai tavoli di

concertazione riferiti all'applicazione dei LEA in conseguenza degli intervenuti rinnovi contrattuali del personale.

Relativamente all'anno 2012 la Regione Piemonte con D.G.R. 66-3253 del 30 dicembre 2011 ha disposto di sospendere tutte le norme che prevedono un adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione programmata o comunque altri adeguamenti automatici. Prendendo atto di tale provvedimento non si procede con il presente atto all'adeguamento delle tariffe e della quota piccole spese lasciata a disposizione delle persone ricoverate. La quota per il 2012 sarà pari quindi ad Euro 116 da gennaio a novembre ed Euro 232 in dicembre.

Analogamente per gli interventi residenziali per anziani autosufficienti, ospitati in Presidi R.A., non si prevede un incremento delle tariffe né della quota piccole spese. Per quanto riguarda le comunità alloggio, preso atto dell'avvenuta riorganizzazione e armonizzazione della tipologia di ingressi rispetto ai servizi offerti, considerati i differenti livelli di adeguamento all'ipotizzato percorso d'inserimento nell'ambito delle prestazioni domiciliari di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019), nonché della necessità di accompagnare l'evoluzione del modello con strumenti consoni alle esigenze di autonomia dei nuovi utenti, si reputa necessario prevedere, per il 2012, la tariffa già in vigore nel 2011 per le camere a due letti; per quanto riguarda invece la quota esente mensile per le piccole spese personali, si reputa opportuno che gli utenti delle comunità in fase avanzata di trasformazione possano usufruire di una quota esente pari a quella prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2005 (mecc. 2004 11557/019) sul sostegno al reddito, quale quota di reddito di mantenimento per le sistemazioni alberghiere, il cui importo, in analogia alla quota mensile base degli ospiti anziani in strutture residenziali, sarà raddoppiato nel mese di dicembre.

Per gli interventi residenziali per adulti in difficoltà, a seguito della riorganizzazione del sistema dei servizi di ospitalità realizzato nel corso degli anni 2009-2010, si reputa necessario, al fine di accompagnare l'evoluzione del nuovo modello organizzativo e favorire le esigenze di autonomia degli ospiti, prevedere per il 2012, per gli alloggi in convivenza di massima autonomia, la contribuzione giornaliera già in vigore nel 2011, pari ad 1 Euro, contribuzione che ciascun ospite deve versare direttamente al gestore; tale contribuzione non è da considerarsi integrativa della retta, poiché ciascun ospite deve versarla direttamente al concessionario del servizio a titolo di contributo per la gestione corrente, senza alcuna deroga o esenzione, ad eccezione dei periodi di ricovero ospedaliero durante i quali gli ospiti non devono versare il contributo. In tutti gli alloggi di massima autonomia gli ospiti devono versare la contribuzione giornaliera a decorrere dal primo giorno di permanenza.

Per gli inserimenti di persone disabili in strutture residenziali è necessario proseguire nell'attuazione dell'allegato B della D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003

"D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di assistenza all'area dell'integrazione socio sanitaria" recepita anche mediante la Convenzione con le ASL cittadine, rinnovata con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2007 (mecc. 2007 07715/019) per gli anni 2008 - 2010, e prorogata con successivi atti (deliberazioni Giunta Comunale del 21 dicembre 2010 [mecc. 2010 08850/019], del 12 aprile 2011 [mecc. 2011 02006/019], del 20 dicembre 2011 [mecc. 2011 08020/019]) fino al 30 giugno 2012.

I criteri di considerazione della situazione economica individuale degli ospiti, in base ai quali viene definita la compartecipazione degli stessi al costo delle prestazioni, sono oggetto di revisione ad opera del provvedimento approvato dalla Giunta Comunale in data 8 maggio 2012 (mecc. 2012 02263/019) e attualmente all'esame del Consiglio Comunale. Rimane invariato il principio base per cui le persone inserite in un presidio residenziale, nei limiti di cui alla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2003, sono tenute a versare una tariffa fino a concorrenza della quota sociale della retta.

Relativamente all'anno 2012 la Regione Piemonte con la deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3253 del 30 dicembre 2011 ha disposto di sospendere tutte le norme che prevedono un adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione programmata o comunque altri adeguamenti automatici. Prendendo atto di tale provvedimento non si procede con il presente atto all'adeguamento delle tariffe e della quota piccole spese lasciata a disposizione delle persone ricoverate. La quota per il 2012 sarà pari quindi ad Euro 116 da gennaio a novembre ed Euro 232 in dicembre.

La tariffa giornaliera dei soggiorni viene aggiornata del tasso di inflazione programmata pari per il 2012 al 1,5%.

Per gli inserimenti residenziali di minori, di madri con bambino, gestanti e donne vittime di violenza occorre prevedere una revisione delle tariffe in vigore nell'anno 2011. In riferimento ed integrazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 28 aprile 2005 (mecc. 2005 01966/019), esecutiva dal 14 maggio 2005, e del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 01583/019) esecutiva dal 14 aprile 2009, si specifica che le disposizioni delle stesse si applicano per i soli inserimenti consensuali, su istanza del beneficiario o, in caso di minore, degli esercenti la potestà.

Le disposizioni sopradescritte si applicano inoltre ai luoghi neutri, spazi dedicati agli incontri fra genitori e figli finalizzati a tenere vive le reciproche relazioni ma anche ad osservare e sostenere le competenze genitoriali con un intervento definito nel tempo per fornire all'autorità giudiziaria minorile i necessari elementi per l'assunzione delle opportune determinazioni di competenza. Tale intervento, a cura di operatori dei servizi sociali o delle cooperative in convenzione/accreditate o dell'associazionismo, si attiva a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nei casi di allontanamento del minore dal nucleo familiare e nei casi di separazione

con grave conflittualità interna,. L'applicazione di una forma di contribuzione da parte dei genitori appare opportuna per i casi in cui si è concluso il compito proprio del servizio di osservazione/valutazione con relativo riferimento all'Autorità Giudiziaria e che si configurano maggiormente come "diritto di visita" per gli adulti e necessitano ancora di un sostegno educativo per lo sviluppo della relazione genitoriale o per il contenimento della conflittualità fra i coniugi e di una generale protezione e tutela del minore, stante i comportamenti del/dei genitori. Per tali situazioni occorre prevedere un massimale di compartecipazione alla spesa da parte dei genitori che non potrà superare Euro 30 ad incontro, anche sulla base di quanto previsto dalla Relazione Previsionale Programmatica.

Per le tariffe dei servizi educativi si rende necessario aumentare il tasso di copertura delle spese che la Città sostiene per tali servizi, prevedendo una variazione delle tariffe superiore al tasso di inflazione programmata, considerata anche la progressiva e costante riduzione dei trasferimenti statali e regionali necessari a far fronte ai costi di tali servizi.

Al fine di conseguire questo obiettivo, il regime tariffario per l'anno scolastico 2012/2013, uniformandosi a criteri di maggiore progressività ed equità nei contributi richiesti alle famiglie, prevede i seguenti interventi:

- a) aumento del numero delle fasce degli scaglioni di valore ISEE sulle quali viene calcolata la tariffa, in modo che, coloro che hanno i redditi più alti, contribuiscano maggiormente alle spese sostenute dal Comune per tali servizi. Viene pertanto introdotta una ulteriore tariffa relativa ad una nuova fascia di valore ISEE per i valori da 32.000 a 38.000 Euro per i nidi d'infanzia e per i valori da 24.000 a 32.000 Euro per il servizio di ristorazione scolastica e gli altri servizi educativi.
- b) l'introduzione di una quota annuale di iscrizione una tantum al servizio per coloro che frequentano le scuole d'infanzia gestite dalla Città, anch'essa differenziata a seconda delle nuove fasce ISEE, rispettivamente a partire da 30 Euro e fino a 120 Euro. Ciò contribuirà a mantenere l'attuale livello di servizio offerto dalla Città che copre attualmente il 41% della capacità ricettiva complessiva del sistema integrato delle scuole d'infanzia torinesi - a fronte del 28% del servizio erogato dallo Stato e del 31% delle scuole private paritarie convenzionate e non convenzionate.
- c) intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni ISEE presentate dalle famiglie. A tal fine si è proceduto con deliberazione della Giunta Comunale del 28 febbraio 2012 (mecc. 2012 00875/007) all'approvazione di un accordo operativo, che consentirà l'incrocio massivo dei dati contenuti nelle DSU ISEE (a cominciare da quelli compresi nella fascia da 0 a 7.000 Euro) con i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. Contemporaneamente proseguono le attività di controllo a campione su

tutte le DSU ISEE presentate dagli utenti dei servizi educativi per ottenere le agevolazioni sulle tariffe.

In particolare con riferimento ai nidi d'infanzia i controlli si estendono ai casi di anomalie nella composizione del nucleo familiare, proseguendo la stretta collaborazione con i servizi civici (anagrafe e stato civile) e con il Corpo di Polizia Municipale.

Si avvieranno a breve le procedure necessarie per giungere all'applicazione del c.d. "ISEE convenzionale". Tale autocertificazione ISEE, nel caso di agevolazioni per servizi richiesti per i minori, prevede la possibilità di tenere conto del reddito di entrambi i genitori, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio.

La revisione del sistema tariffario, che interviene anche sulle fasce più basse di contribuzione, viene determinata secondo quanto indicato nell'allegato 1 (all. 1 - n. ) che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Si evidenzia che per la ristorazione scolastica nel nuovo sistema tariffario la tariffa minima, rapportata su base giornaliera, si attesta rispettivamente a Euro 1,55 a pasto per la scuola d'infanzia e a Euro 1.32 a pasto per la scuola d'obbligo.

Le nuove tariffe dei servizi educativi saranno applicate a decorrere dal 1 settembre 2012.

A fronte degli interventi descritti, la nuova disciplina del sistema tariffario terrà conto delle numerose sollecitazioni delle famiglie in merito all'onerosità delle spese di spedizione dei bollettini di pagamento; pertanto a partire dall'anno scolastico 2012/2013 la Città si accolla per intero il costo di tali spese, 1 euro per ogni bollettino.

In merito al sistema di gestione della tariffazione della ristorazione scolastica è intenzione dell'Amministrazione superare l'attuale sistema basato sull'invio mensile alle famiglie di bollettini postali, (uno per ogni figlio). Non appena sarà possibile far fronte agli investimenti necessari per l'impianto del nuovo sistema saranno introdotte le tecnologie che consentono la rilevazione automatizzata e nominativa della prenotazione dei pasti direttamente da ogni plesso scolastico, con la possibilità di usufruire di carte ricaricabili per il pagamento degli effettivi pasti consumati.

Sono confermate le attuali riduzioni delle tariffe per la frequenza dei fratelli maggiori, la disciplina dei rimborsi e delle esenzioni nonché le variazioni in corso d'anno della tariffa a seguito di ricalcolo dell'ISEE nei casi di disoccupazione, cessazioni di attività, part-time, cassa integrazione, mobilità, aspettative ed altre situazioni che determinano una rilevante variazione della condizione economica, non rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Pertanto, la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00675/07) avente ad oggetto: "Disciplina del sistema tariffario dei servizi educativi

ed approvazione tariffe", dal testo "DEFINIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE", al testo "ULTERIORI INDIRIZZI", viene così modificata in alcune parti e riproposta nel testo coordinato che segue, così reso per consentirne una più chiara e coerente lettura:

1) **APPLICAZIONE DELL'ISEE**

Il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sarà effettuato prendendo in considerazione integralmente i criteri di calcolo previsti dal D.Lgs. n. 130/2000 e dal D.P.C.M. 242/2001 e s.m.i.:

- a) la richiesta di prestazione agevolata sulla base dell'ISEE può essere presentata dai nuclei familiari in cui il bambino ed almeno un genitore siano residenti nel Comune di Torino;
- b) la dichiarazione ISEE deve essere presentata entro i termini indicati annualmente con apposito atto oppure, per i Nidi d'infanzia, entro 15 giorni dall'accettazione del posto, qualora ciò avvenga dopo la fase di prima applicazione della graduatoria di giugno;
- c) la dichiarazione ISEE ha validità per l'intero anno scolastico, compreso il servizio estivo e può determinare una diminuzione della tariffa completa in vigore;
- d) l'utente ha la facoltà di presentare una nuova dichiarazione, se intende far rilevare variazioni nelle condizioni economiche e familiari dichiarate.

Tali variazioni devono essere avvenute successivamente alla presentazione della dichiarazione precedente.

La tariffa derivante dalle seguenti condizioni:

- a) presentazione di un nuovo ISEE;
- b) variazione di residenza del nucleo familiare;

sarà applicata dal bollettino relativo al mese in cui si è verificato l'evento.

Nel caso in cui il modello ISEE non consenta agli uffici di procedere al calcolo della tariffa, in via d'acconto, si applica la tariffa completa, con successivo conguaglio calcolato sull'ISEE risultante.

2) **CONTROLLI SU AUTOCERTIFICAZIONI ISEE**

L'Amministrazione Comunale effettua ogni anno controlli a campione e per "ragionevole dubbio" espresso dalle Direzioni competenti e/o dalle Circoscrizioni, sulla veridicità degli ISEE presentati. Ove vengano individuate irregolarità ed omissioni si procede all'assunzione dei provvedimenti conseguenti, al recupero degli arretrati ed alla perdita del beneficio. I controlli sulle autocertificazioni ISEE di quei nuclei familiari le cui dichiarazioni sono già state oggetto di un controllo positivo, rappresentano un "ragionevole dubbio" e potranno riguardare anche gli ISEE applicati nei 5 anni scolastici precedenti a quello oggetto di prima verifica.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si rilevino delle difformità che comportino una modifica del valore ISEE, ma non consentano agli uffici di procedere alla corretta attribuzione della tariffa, verrà applicata la tariffa completa fino alla presentazione di una nuova DSU ISEE contenente i dati corretti

Gli esiti dei controlli sulle autocertificazioni ISEE saranno utilizzati, nell'ambito della convenzione fra la Città di Torino e l'Agenzia delle Entrate, al fine di fornire segnalazioni qualificate alla stessa Agenzia, in modo da contribuire efficacemente all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

3) **CALCOLO DELL'INDICATORE SPECIALE DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE**

Al fine di adeguare l'onere tariffario dei nuclei familiari fruitori delle prestazioni erogate dalla Direzione Servizi Educativi in quelle situazioni di particolare disagio sociale non rilevate in modo tempestivo dallo strumento dell'ISEE, quali disoccupazione, cessazioni d'attività, part-time, cassa integrazione, mobilità, aspettative ed altre situazioni che determinano una rilevante variazione della condizione economica non rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, si ritiene opportuno introdurre una modalità speciale di valutazione della condizione economica che registri con puntualità lo stato contingente di ristrettezza economica del nucleo. Tale modalità speciale di valutazione sarà valida esclusivamente per le tariffe dei servizi erogati dalla Direzione Servizi Educativi che, considerato il permanere della situazione di crisi economica e occupazionale, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie, si impegna a curarne una diffusione capillare.

Gli utenti interessati dovranno pertanto presentare direttamente agli uffici della Direzione una richiesta di variazione che attesti il mutamento della condizione economica del proprio nucleo familiare. Dovranno parimenti fornire tutti gli elementi ritenuti di volta in volta necessari al calcolo del reddito presunto per l'anno successivo a quello relativo all'ultima dichiarazione dei redditi. Tale calcolo avviene con le stesse modalità utilizzate dall'ISEE, fatta salva la valutazione della componente reddituale. La componente reddituale, riferita all'anno solare, viene determinata sommando i redditi percepiti fino al momento della richiesta di variazione con i redditi presunti derivanti dall'evento modificativo.

La variazione ottenuta, attestata provvisoriamente dall'Indicatore Speciale di Valutazione delle Condizioni Economiche, potrà essere applicata a partire dal mese in cui è stata prenotata la richiesta di variazione, con validità fino al termine dell'anno scolastico di riferimento, comprensivo del servizio estivo.

In caso di licenziamento del lavoratore dipendente o dall'avvenuta cessazione

di attività del lavoratore autonomo, la variazione potrà essere applicata a partire dal mese dell'anno scolastico corrente in cui si è verificato l'evento modificativo.

Tale indicatore sarà confrontato con l'ISEE riferito ai redditi percepiti nell'anno per il quale è stato calcolato l'indicatore stesso. L'eventuale conguaglio positivo o negativo sarà accreditato o addebitato sul primo bollettino utile.

Per i Nidi d'infanzia la variazione modificherà la tariffa solo nel caso in cui il nuovo valore vari almeno del 20% rispetto al valore dell'ISEE attestato dal CAF.

#### 4) EMISSIONE DEI BOLLETTINI

I bollettini vengono emessi con il seguente calendario:

- Nidi d'infanzia: a partire dal mese di settembre e fino al mese di giugno;
- Scuole d'infanzia: a partire dal mese di ottobre e fino al mese di giugno;
- Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado: a partire dal mese di ottobre e fino al mese di maggio.

#### 5) MODALITÀ E SCADENZE DI PAGAMENTO

I bollettini hanno scadenza di pagamento come segue:

- Nidi d'infanzia, Scuole d'infanzia, Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, Scuolabus: entro la data di scadenza indicata sul bollettino;
- Bimbi Estate, Estate ragazzi, Trasporti collettivi, Trambusto: anticipatamente con bollettino di conto corrente postale.

#### 6) APPLICAZIONE DELLA TARIFFA MINIMA O COMPLETA

6.1 E' prevista l'applicazione della tariffa minima in caso di:

- a) minori, in affidamento familiare, residenti a Torino. L'affidamento preadottivo non comporta riduzioni di tariffa;
- b) minori iscritti ai Nidi d'infanzia Comunali, Convenzionati ed alle Scuole Comunali, Statali e Paritarie di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'articolo 45 del successivo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. In tali casi la tariffa è imputata ai genitori od adulti di riferimento dei minori;
- c) richiesta motivata dei Servizi Sociali o dei Dirigenti scolastici, convalidata dalla Direzione Servizi Educativi, per venire incontro a quelle particolari situazioni di svantaggio sociale per le quali il valore ISEE non consente di applicare la misura dell'esenzione.

6.2 La tariffa completa sarà applicata:

- a) ai bambini inseriti nelle Comunità alloggio a gestione privata;
- b) ai nuclei che non presentino richiesta di prestazione agevolata entro le date previste dai Servizi;

- c) ai nuclei familiari non residenti in Città.  
A riguardo dei nuclei non residenti l'Amministrazione è disponibile ad accordi con i Comuni di residenza, in analogia e con le modalità disposte per i Nidi d'infanzia dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 luglio 2000 (mecc. 2000 04479/007);
- d) nel caso in cui, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche per ottenere l'applicazione delle tariffe agevolate, si rilevino delle difformità che comportino una modifica del valore ISEE, ma non consentono agli uffici di procedere alla corretta attribuzione della tariffa verrà applicata la tariffa completa fino alla presentazione di una nuova DSU ISEE contenente i dati corretti.

## 7) ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

7.1 Si prevede l'esenzione dal pagamento della tariffa in caso di:

- a) condizione di nucleo in carico ai Servizi Sociali, con un ISEE inferiore al limite previsto per la seconda fascia tariffaria del servizio di ristorazione scolastica e che fruisca di assistenza economica continuativa per il periodo per il quale il contributo viene erogato;
- b) bambini ospiti presso comunità a gestione pubblica;
- c) bambini ospiti presso "comunità mamma-bambino" alle seguenti condizioni:
  - residenza anagrafica nel Comune di Torino;
  - dichiarazione dei Servizi Sociali attestante il domicilio presso la Comunità a seguito dell'interruzione dei rapporti con la famiglia anagrafica;
  - dichiarazione dei Servizi Sociali di diritto all'esenzione dal pagamento della tariffa;
- d) inserimento dei bambini nelle strutture dei Servizi Educativi determinato da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- e) inserimento nelle strutture dei Servizi Educativi dei bambini di mamme ospiti nella Casa Circondariale di Torino.

7.2 Potrà produrre esenzione:

- a) dichiarazione dei Servizi Sociali richiedente l'esenzione dal pagamento delle quote per i nuclei inseriti all'interno di un progetto di intervento attivato dai servizi;
- b) soggetti che non entrano nel ciclo educativo ed in particolare tendono a non assolvere l'obbligo scolastico per i quali

l'Amministrazione attui specifici progetti d'inserimento scolastico ed educativo. In tal caso potrà essere presentata dal Dirigente responsabile di tali progetti richiesta di esenzione adeguatamente motivata;

c) richiesta motivata del Dirigente Scolastico.

#### 8) RIDUZIONI

E' prevista la riduzione del 25% della tariffa applicata al/ai fratello/i maggiore/i in caso di:

- a) frequenza di 2 o più fratelli ai Nidi d'infanzia, anche convenzionati o in concessione, alle Scuole d'infanzia municipali e statali e Scuole Primarie e Secondarie di primo grado;
- b) utilizzo trasporti per fratelli frequentanti la stessa scuola.

La riduzione viene applicata a partire dal secondo dei partecipanti nel caso di:

- c) partecipazione di 2 o più fratelli ai Centri estivi;
- d) partecipazione di 2 o più fratelli ai Centri per Bambini e Genitori.

In ogni caso la tariffa non può risultare inferiore a quella minima.

#### 9) RIMBORSI

Sono previsti rimborsi in caso di:

- a) mancata erogazione del servizio di almeno una giornata (si rimborsa la tariffa giornaliera). Per i Nidi d'infanzia a tempo breve si considera chiusura dell'intera giornata anche in caso di assemblea;
- b) partecipazione alle attività dei Laboratori didattici e degli Scambi scolastici organizzati dal Comune di Torino durante l'anno scolastico (si rimborsano le giornate in cui non si è usufruito della ristorazione scolastica);
- c) errori nelle dichiarazioni presentate per il calcolo delle tariffe per i servizi erogati dalla Direzione Servizi Educativi. Tali richieste possono essere accolte su apposita istanza debitamente documentata riferite fino a 3 anni scolastici precedenti.

La tariffa su base giornaliera viene convenzionalmente determinata nella misura di 1/22 della mensilità.

### NORME PARTICOLARI

#### NIDI D'INFANZIA

#### 10) TEMPI DI FREQUENZA

L'iscrizione prevede la scelta tra la frequenza a "Tempo lungo" e quella a "Tempo breve".

In caso di frequenza a "Tempo breve" la tariffa è pari al 60% (arrotondata ad 1 Euro) della tariffa a "Tempo lungo".

Nel caso in cui il "Tempo breve" abbia durata inferiore alle cinque ore e trenta,

la tariffa di frequenza è pari al 45% (arrotondata ad 1 Euro) della tariffa a "Tempo lungo".

11) **APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

In fase di primo inserimento la tariffa decorre dal giorno stabilito per l'inserimento medesimo.

12) **RIDUZIONI**

E' prevista la riduzione del 50% della tariffa in caso di frequenza di 2 o più fratelli ai Nidi d'infanzia, Nidi d'infanzia privati convenzionati o in concessione con la Città.

La riduzione verrà applicata al/ai fratello/i maggiore/i.

13) **RIMBORSI**

I rimborsi sono così determinati:

- a) nel periodo di primo inserimento (pari a 10 giorni lavorativi) con successiva frequenza, od in caso di assenza la tariffa su base giornaliera è ridotta del 20%;
- b) qualora l'assenza, uguale o superiore a 4 settimane consecutive di calendario (ovvero 28 giorni), sia riferita ad un periodo di malattia connesso a degenza ospedaliera e venga giustificata con idonea certificazione, la tariffa su base giornaliera è ridotta del 50%;
- c) la tariffa delle mensilità di dicembre, gennaio e del mese in cui ricadono le festività pasquali è ridotta del 25%; in tali periodi il calcolo dei rimborsi è effettuato sulla tariffa intera;
- d) eventuali festività infrasettimanali in corso d'anno, comprese le giornate di interruzione dell'attività didattica individuate dal calendario scolastico interno, non sono rimborsate;

14) **RITIRO DAL SERVIZIO**

Il ritiro dal servizio deve essere comunicato in forma scritta almeno 7 giorni di servizio prima della cessazione effettiva. Qualora il termine non sia rispettato è comunque dovuto un importo pari a 7 giornate di frequenza.

**NIDI D'INFANZIA IN CONCESSIONE  
E NIDI D'INFANZIA CONVENZIONATI**

15) **APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

- a) Le tariffe per i nidi d'infanzia in concessione e per i nidi convenzionati, come previsto per i nidi d'infanzia comunali, sono applicate sulla base della situazione economico/patrimoniale del nucleo familiare certificata attraverso la dichiarazione ISEE;
- b) la tariffa mensile, da corrispondere al concessionario o al gestore, anticipata e forfetaria è fissa per tutto il periodo e ridotta del 15% rispetto a quella calcolata per i nidi d'infanzia comunali; la misura di tale

riduzione corrisponde al valore dei rimborsi che mediamente ricorrono in una annualità per mancata fruizione del servizio.

#### SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI

##### 16) QUOTA D'ISCRIZIONE

A partire dall'anno scolastico 2012/2013, tutti gli utenti iscritti alle scuole d'infanzia comunali devono ogni anno corrispondere la quota di iscrizione annuale al servizio, differenziata a seconda delle fasce ISEE. Per i nuovi iscritti la quota di iscrizione al servizio è dovuta a seguito della firma di accettazione del posto.

#### RISTORAZIONE SCOLASTICA

##### 17) APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Le tariffe vengono applicate come segue:

- a) scuola d'infanzia: in fase di primo inserimento la tariffa decorre dal giorno di fruizione del servizio di ristorazione;
- b) scuola primaria e secondaria di primo grado: per gli utenti che iniziano ad usufruire del servizio successivamente all'inizio dell'anno scolastico la tariffa decorre dal giorno di fruizione del servizio stesso;
- c) in caso di ritiro dal servizio prima della fine dell'anno scolastico la tariffa sarà calcolata fino al giorno di effettiva fruizione del pasto.

##### 18) RIMBORSI

I rimborsi previsti sono regolamentati come segue:

- a) nel caso in cui si verificano assenze uguali o superiori a 4 settimane consecutive di calendario (ovvero 28 giorni), il mese successivo sarà gratuito;
- b) nel caso in cui tale assenza continuativa ricada nel periodo di vacanza natalizia o pasquale viene riconosciuto solo il rimborso del numero di giorni di mancata fruizione del servizio. Analoga previsione si verifica nel caso in cui vi siano altre interruzioni dell'attività didattica prevista dal calendario scolastico;
- c) tale disposizione sarà disapplicata dal momento in cui viene introdotta la tariffazione a consumo nei plessi scolastici interessati.

##### 19) TARIFFE DELLA RISTORAZIONE

All'inizio dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicheranno per ogni allievo il numero di rientri previsti per l'anno scolastico. Sulla base di tale comunicazione verrà stabilita la tariffa mensile. Qualora l'istituzione scolastica non comunichi tale dato si provvederà al calcolo di una quota forfetaria previsionale che verrà conguagliata entro la fine dell'anno scolastico sulla base delle comunicazioni inviate periodicamente dagli istituti. L'Amministrazione si riserva di attivare controlli a campione per verificare la coerenza del numero di

pasti fruiti dagli alunni con le attività curriculari e comunicati dall'istituzione scolastica.

#### 20) TARIFFAZIONE A CONSUMO

In caso di sperimentazione di modalità di riscossione a giorni di presenza, la Giunta definirà la tariffa giornaliera.

Nelle scuole d'infanzia, laddove si proceda ad addebitare il servizio di ristorazione a consumo, anzichè in modo forfetario, la tariffa per ogni pasto prenotato corrisponde ad un importo pari ad un ventiduesimo della tariffa forfetaria mensile reintegrata del 17%, in considerazione del numero medio di giorni in cui viene mensilmente erogato il servizio (22) e della riduzione attuata nella tariffa forfetaria per tenere conto dell'incidenza media delle assenze. In caso di applicazione della tariffa a consumo sarà disapplicata la disposizione relativa ai rimborsi per assenze superiori alle 4 settimane.

#### ALTRI SERVIZI

##### "BIMBI ESTATE" NIDI E SCUOLE D'INFANZIA

#### 21) DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa fissata è uguale per ciascun turno e non subisce variazioni anche in presenza di festività o in relazione alla data di inizio e termine del singolo turno.

In attuazione dell'articolo 38 del Regolamento Nidi, la tariffa del servizio estivo, per ciascun turno, è pari al 50% della mensilità convenzionalmente definita per l'anno scolastico.

Per le scuole d'infanzia la tariffa è determinata ogni anno.

#### 22) TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

22.1 Per la frequenza nei mesi di luglio e agosto i termini per il pagamento della tariffa per i nidi d'infanzia è il seguente:

- a) per la frequenza dei turni di luglio, i genitori dovranno prenotare il servizio mediante il versamento del 50% della tariffa di contribuzione se superiore alla tariffa minima oppure la tariffa intera se inferiore. Il saldo dovuto è riferito alla tipologia del servizio prenotato (tempo lungo - tempo breve) e non può essere variato;
- b) per la frequenza dei turni di agosto i genitori dovranno versare il saldo dopo aver avuto conferma della disponibilità del posto al nido.

La prenotazione del servizio di tempo lungo non può essere successivamente trasformata in tempo breve. Il servizio di tempo breve può essere commutato in tempo lungo compatibilmente con la disponibilità di personale e previo pagamento del conguaglio e, in ogni

caso, prima dell'inizio del turno stesso.

Le rinunce, non motivate da malattia del bambino intervenuta successivamente alla data di scadenza del saldo, non comportano la riduzione della tariffa. Per quelle pervenute nel periodo antecedente il termine per il pagamento del saldo, è dovuto solo l'acconto.

22.2 Per le scuole d'infanzia il pagamento della tariffa per la frequenza nei mesi di luglio e agosto avverrà contestualmente alla prenotazione del servizio mediante il versamento della tariffa in un'unica soluzione.

22.3 I termini per il versamento delle tariffe per il servizio estivo dei nidi e delle scuole d'infanzia saranno individuati con apposito atto organizzativo.

### 23) RIMBORSI

In caso di mancata partecipazione alle attività o per l'assenza giornaliera non è previsto alcun rimborso.

Non sono previsti rimborsi del saldo per i nidi d'infanzia, nel caso in cui la sede prescelta non sia agibile per cause tecniche, ma gli utenti possano essere accolti in altre sedi, a condizione che la comunicazione delle sedi disponibili sia avvenuta anteriormente al versamento del saldo.

#### TRASPORTO ORDINARIO SCUOLA DELL'OBBLIGO

### 24) RIMBORSI E RIDUZIONI

È prevista la riduzione del 25% della tariffa delle mensilità di settembre, dicembre, gennaio e del mese in cui ricadono le festività pasquali.

E' previsto il rimborso dell'intera mensilità nel caso di mancata fruizione del servizio per il mese completo comunicata dall'utenza entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese in cui si verifica l'evento.

I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori rispetto alla normale attività istituzionale, saranno oggetto delle relative tariffe che saranno aggiornate rispetto a quelle già in vigore per l'anno 2011. Nell'ambito di tali aggiornamenti, potranno essere adottati anche adeguamenti in merito alle voci tariffate, al fine di meglio adattare alle procedure amministrative vigenti.

Rimangono compresi fra detti servizi:

- i servizi di scorta per veicoli eccezionali;
- i servizi di vigilanza garantiti in occasione di riprese cinematografiche, spot pubblicitari, eccetera;
- i servizi di vigilanza e gli interventi da assicurarsi in occasione di concerti, spettacoli, eventi, eccetera. In tali occasioni, sarà da considerarsi come istituzionale, in quanto connessa alla normale attività di polizia e vigilanza, unicamente quella svolta ed assicurata con personale in servizio ordinario.

Saranno da considerarsi di non prevalente interesse pubblico i servizi ulteriori ed eccedenti il servizio ordinario sopradescritto, necessari allo svolgimento dei medesimi interventi. Per gli eventi a carattere ricorrente, le modalità di calcolo e di pagamento potranno essere regolate da appositi accordi procedurali con i soggetti interessati;

- gli interventi effettuati per altre iniziative a carattere non prevalentemente pubblico;
- le esibizioni della banda musicale in occasione di manifestazioni ed iniziative di cui ai punti precedenti.

Nel caso in cui l'iniziativa sia soggetta ad autorizzazione, il pagamento del rimborso anticipato dei suddetti oneri sarà condizione per la concessione dell'autorizzazione medesima.

Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico e dunque non soggette all'obbligo di pagamento delle tariffe le seguenti iniziative:

1. manifestazioni organizzate e promosse da Enti Pubblici;
2. manifestazioni organizzate dalla Città di Torino;
3. manifestazioni organizzate dalle 10 Circoscrizioni Amministrative del Comune di Torino;
4. manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti ammessi dallo Stato);
5. manifestazioni promosse e organizzate da partiti e movimenti politici e sindacali;
6. manifestazioni alle quali sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni: in tal caso il patrocinio dovrà essere concesso con apposita deliberazione;
7. eventi di grande risonanza ed altre iniziative ai quali venga concesso il patrocinio con deliberazione della Giunta Comunale.

Per le ipotesi di cui ai punti 6 e 7 l'esenzione si intende limitata al rimborso delle spese sostenute dalla Civica Amministrazione per l'impiego di personale in servizio ordinario. Le spese relative alle eventuali necessità di impiego in servizio aggiuntivo dovranno essere invece corrisposte dal soggetto titolare della richiesta dei servizi, sulla base dell'accertamento effettuato dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, tenuto conto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Tuttavia, con la deliberazione che concede il patrocinio, potrà essere prevista, per motivi di particolare lustro, interesse culturale, economico o sociale della Città, l'esenzione totale della manifestazione.

Per i servizi della Banda Musicale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento organico e di servizio interno della Banda Musicale del Corpo di Polizia Municipale. Ai sensi del comma 3, lettera c) del succitato articolo 15, si dovranno comunque considerare beneficiarie da esenzione parziale tutte le ipotesi di

cui ai precedenti punti da 1 a 5, per le quali si applicherà soltanto il rimborso delle spese di trasporto, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 15 del suddetto regolamento. Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere concessa l'esenzione totale per casi di particolare lustro o rilievo.

In ogni caso, per i soggetti parzialmente o integralmente esenti ai sensi delle disposizioni precedenti, i servizi della Banda saranno garantiti, per ciascun anno, sino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie programmate in sede di predisposizione del Bilancio di previsione annuale.

Saranno aggiornate le tariffe per la copertura dei costi relativi al servizio di prelievo e custodia dei veicoli, a seguito di provvedimenti di fermo, sequestro o nelle altre ipotesi previste dalla legge, quando agli interventi debba provvedere direttamente con proprie strutture e mezzi il Corpo di Polizia Municipale. Anche per tale tipologia, potranno essere previste voci aggiuntive tariffate, al fine di un più stretto adeguamento con le procedura in atto. Le tariffe per la copertura dei costi procedurali inerenti le pratiche di comunicazione dei dati necessari alla richiesta di pagamento degli oneri di spesa per la messa in pristino del manto stradale a seguito di sinistro da parte della ditta concessionaria del servizio ed a carico dell'assicurazione del veicolo incidentato, dovranno essere previste attraverso rinvio ai costi forfetari contrattualmente stabiliti nell'ambito dell'affidamento del servizio esternalizzato attraverso procedura di concessione di servizio.

Con deliberazione della Giunta Comunale saranno aggiornate ai sensi dell'articolo 201, comma 4, del Codice della Strada, le spese di procedimento relative alle procedure sanzionatorie per violazioni alla legge sulla circolazione stradale. Come già in passato, nella determinazione di dette tariffe, si potrà tenere conto di specifici procedimenti che comportino costi aggiuntivi per la Civica Amministrazione quali ad esempio quelli relativi a violazioni commesse con veicolo a noleggio senza conducente.

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale, dovranno essere razionalizzate ed aggiornate le tariffe da applicarsi in caso di richiesta di rilascio di particolari tipologie di atti o di documenti, propri dell'attività di polizia municipale, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che per la loro specificità comportino particolari oneri o modalità (ad esempio atti riguardanti sinistri stradali). Tali tariffe dovranno in particolare tenere conto sia dei costi vivi relativi alla riproduzione degli atti richiesti ed alla predisposizione dei sistemi atti a realizzarla, sia di quelli relativi a tutte le lavorazioni connesse al procedimento di accesso. Tali tariffe dovranno comprendere ai sensi degli articoli 57 e 58 del Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico, sia le spese di ricerca da corrispondersi in via anticipata, tanto nel caso di semplice visura, quanto nel caso di richiesta di copia, sia

quelle di riproduzione prevista per la sola ipotesi di richiesta di copia.

#### ONERI DI URBANIZZAZIONE

I valori tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38), utilizzati per la determinazione della quota di contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondersi per il rilascio dei permessi di costruire, sono stati adeguati, con provvedimento dirigenziale del 16 gennaio 2012 della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata - Direzione Edilizia Privata, alle intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere sulla base dell' "Elenco dei prezzi unitari dei materiali e dei noli per la provincia di Torino" approvato dalla Commissione Regionale Prezzi e riferito al secondo semestre 2011. I valori tabellari relativi al costo di costruzione sono stati adeguati all'intervenuta variazione annuale accertata dall'ISTAT, con l'identico metodo di calcolo richiamato nella citata deliberazione consiliare.

#### CANONI PER LE LOCAZIONI

Relativamente ai contratti ad uso abitativo i contratti attualmente gestiti sono normati sulla base della Legge n. 431/1998, dalle deliberazioni della Giunta Comunale dell'11 maggio 2001 (mecc. 2001 04193/08) e del 15 giugno 2004 (mecc. 2004 04851/008), e dell'Accordo Territoriale per la Città di Torino dei Sindacati dell'Inquilinato e della Proprietà depositato in data 24 gennaio 2008.

I contratti ad uso commerciale sono disciplinati, per quanto attiene ai profili contrattuali, alle disposizioni della Legge n. 392/1978; per quanto attiene alla quantificazione dei canoni, in applicazione del disposto della Legge n. 537/1993, essi sono determinati sulla base dei correnti valori di mercato, mediante apposite stime analitiche. Per l'individuazione dei conduttori si applica la deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2009 (mecc. 2009 00330/008), esecutiva dal 13 febbraio 2009, che definisce le linee guida per la locazione e/o concessione di beni immobili ad uso diverso dall'abitazione e di terreni comunali.

I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione all'interesse pubblico dell'attività svolta. La specifica disciplina è contenuta nell'apposito Regolamento Comunale n. 214 per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni in vigore dal luglio 1995.

- 2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SINDACO

F.to Fassino

IL VICESINDACO

F.to Dealessandri

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI,  
PERSONALE E PATRIMONIO

F.to Passoni

L'ASSESSORE AL COMMERCIO,  
ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE  
DELLA SICUREZZA,  
VIGILI URBANI E PROTEZIONE CIVILE

F.to Tedesco

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA,  
SUOLO PUBBLICO, ARREDO URBANO,  
POLITICHE DI INTEGRAZIONE

F.to Curti

L'ASSESSORE ALLA CULTURA,  
TURISMO E PROMOZIONE DELLA  
CITTA'

F.to Braccialarghe

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE,  
POLITICHE EDUCATIVE PER  
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

F.to Pellerino

L'ASSESSORE ALLA SALUTE,  
POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE

F.to Tisi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO BILANCI E RENDICONTI

F.to Savio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
FINANZA E TRIBUTI  
F.to Pizzala

---

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Coppola Michele, Mangone Domenico

Non partecipano alla votazione:

Bertola Vittorio

PRESENTI 33

VOTANTI 33

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 10:

Appendino Chiara, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Coppola Michele, Liardo Enzo, Mangone Domenico

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica

**PRESENTI 27**

**VOTANTI 27**

**FAVOREVOLI 23:**

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

**CONTRARI 4:**

Greco Lucchina Paolo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Tronzano Andrea

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

---

In originale firmato:

**IL SEGRETARIO**

Penasso

**IL PRESIDENTE**

Ferraris

---